

## DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n.92

Sostegno della genitorialità: misure aggiuntive Sono disposte (art. 4, c. 24-26, L. 92/2012) in via sperimentale (per gli anni 2013-2015) misure aggiuntive a sostegno della maternità e della paternità, esaminate nella tabella seguente:

BENEFICIARI	MISURA	ADEMPIMENTI
<b>Padre lavoratore dipendente</b>	<b>Astensione dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio:</b> — obbligatoria per un giorno, indennizzata con il 100% della retribuzione — facoltativa per 2 giorni (anche continuativi) previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In questo caso è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione	<b>Comunicazione preventiva per iscritto al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con preavviso di almeno 15 giorni</b>
<b>Madre lavoratrice dipendente</b>	<b>Corresponsione da parte del datore di lavoro per gli 11 mesi successivi all'astensione obbligatoria e in alternativa all'astensione facoltativa - di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per sostenere gli oneri economici per l'iscrizione agli asili nido</b>	<b>Richiesta al datore di lavoro da parte della lavoratrice</b>
<b>Con DM (da adottare entro il 18 agosto 2012) sono stabiliti:</b> — i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei permessi spettanti al padre lavoratore; — il numero e l'importo dei voucher che possono essere richiesti dalle lavoratrici.		